

**COMUNE DI  
TOVO SAN GIACOMO**  
Provincia di Savona



**REGOLAMENTO PER LA  
GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI ED ASSIMILATI**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 3 ottobre 2005 ed entrato in  
vigore dal \_\_\_\_\_*

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### **Applicazione**

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97, disciplina la gestione dei rifiuti urbani rispettando e conformandosi alle prescrizioni contenute nel Sistema di Gestione Ambientale adottato dal Comune in base alla normativa UNI EN ISO 14001.
2. Tale Sistema di Gestione Ambientale prevede una valutazione sistematica, documentata e obiettiva dell'organizzazione gestionale e dei processi destinati alla protezione ambientale del territorio, secondo quanto previsto da apposito manuale e procedura operativa codificate, a cui si rinvia nel merito<sup>1</sup>.

#### **Art. 2**

##### **Principi generali e criteri di comportamento**

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
  - f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti.
2. Il Comune, oltre ad incoraggiare Enti, Associazioni e Privati, si impegna ad attuare, in aggiunta a quelle già effettuate, raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

#### **Art. 3**

##### **Attività di competenza del Comune**

1. In conformità a quanto previsto all'art. 21 del D.Lgs. 22/97, competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei seguenti rifiuti:
  - i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni);
  - i rifiuti dichiarati assimilati a quelli urbani.

---

<sup>1</sup> Procedura operativa PO.16

2. Detta attività viene svolta dal Comune mediante affidamento del servizio a gestori esterni, tranne il servizio di spazzamento che viene svolto in economia diretta, salvo diversa deliberazione della Giunta comunale.

#### **Art. 4 Rifiuti Urbani**

1. Fermo restando la classificazione dei rifiuti prevista dall'art.7 del D.Lgs. 22/97, si precisa quanto segue a chiarimento delle norme del presente regolamento:

- Rifiuti urbani interni non ingombranti – sono costituiti dai rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere.
- Rifiuti urbani interni ingombranti – sono costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.
- Rifiuti urbani esterni – si intendono rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private ad uso pubblico, sulle rive di torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

#### **Art. 5 Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani**

1. Nelle more della fissazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ex art.18, 2° comma p.to d) del D. Lgs. 22/97, il Comune di Tovo San Giacomo assimila ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 21 lett.g) del D. Legsl. 22/97, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) rifiuti speciali non pericolosi indicati al pto 1.1.1 lett. A) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84 (Allegato sub. N.1) , purché allo stato solido, esenti da amianto e non contaminati, fatta esclusione per i copertoni, in quanto per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei cassonetti e con la precisazione del significato dell'espressione "imballaggi in genere" da intendersi "rifiuti da imballaggi primari" così individuati dal D. Lgs.22/97; i rifiuti di imballaggi secondari e terziari, sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui agli artt. 34 ss del presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43 - comma II - del D.L.vo 22/97, e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 - comma VII - del medesimo Decreto;
- b) rifiuti costituenti gli accessori per l'informatica;
- c) rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, purché derivanti da uffici amministrativi, studi, locali pertinenziali ed accessori quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa;
- d) rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività industriali di cui all'art. 7 – 3° comma, lett.c) del D. Legl. 22/97 non ricompresi tra quelli indicati al pto primo del presente articolo;

- e) rifiuti sanitari assimilati agli urbani ai sensi del D.M. 26.06.2000 n.219;
- f) residui grossolani derivanti dalla grigliatura degli effluenti provenienti da insediamenti civili e fanghi non tossici e non nocivi, stabilizzati e palabili, derivanti dalla depurazione di effluenti provenienti da insediamenti civili, degli impianti di depurazione comunale, nella misura di 5mc/giorno per singola attività (rifiuti urbani misti – codice CER n. 200301)
- g) i rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7 - comma III - lett. a) del D.L.gs 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico - all'interno di serre coperte, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività agro colturali ed agro industriali, fatte salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico.

2. Il conferimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviene di norma mediante raccolta in contenitori destinati ai rifiuti urbani interni con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva degli stessi nell'area di riferimento.

#### **Art. 6**

#### **Rifiuti speciali non assimilati agli urbani**

1. Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, può, con apposita delibera, istituire un servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, affidandone il compito a Ditta autorizzata.
2. Tale servizio, qualora venisse istituito, ed operante in regime di libero mercato, dovrà favorire il corretto smaltimento dei rifiuti speciali sopraddetti mediante attrezzature ed impianti che rispondano ai più moderni requisiti tecnologici e dovrà garantire l'equità delle tariffe applicate.

#### **Art. 7**

#### **Associazioni di volontariato**

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previo assenso del Comune.
2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, allegando l'atto costitutivo e lo statuto, specificando la/le frazione/i che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, nonché i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La Giunta Comunale, su relazione dei propri Uffici, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

## **CAPO II**

### **Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati**

#### **Art. 8**

##### **Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**

1. La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso, essendo vietato l'utilizzo di eventuali canne di caduta, ovvero l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti.
2. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del servizio.
3. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
4. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o non perfettamente spente, materiali, metallici e non, che possano causare danno ai mezzi meccanici di svuotamento, ovvero frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati che se non adeguatamente protetti possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
5. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
6. Nel periodo estivo (da giugno a settembre) i rifiuti potranno essere depositati nei cassonetti esclusivamente dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno antecedente la raccolta.
7. Per quanto concerne i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani dovranno essere tra l'altro rispettate le seguenti disposizioni:
  - i materiali immessi devono essere rigorosamente classificati come rifiuti assimilati agli urbani, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
  - i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di 110 litri o involucro equivalenti, eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono pertanto essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di schiacciamento manuale o di cesoiatura;
  - i quantitativi conferibili nei cassonetti non devono in alcun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera, in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

**Art. 9**  
**Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti**

1. I rifiuti ingombranti vengono ritirati dal Gestore del servizio, in conformità alle modalità stabili dal Contratto di servizio, e rese pubbliche mediante avvisi alla popolazione; nel caso in cui sia previsto il ritiro a piano strada, in giornate all'uopo destinate, tali rifiuti devono essere collocati, a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta, salvo accordi diversi dovuti a particolari esigenze, a partire dalle ore 8,00 del giorno antecedente alle ore 5,00 di quello fissato per il ritiro.
2. L'utente e' tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
3. E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

**Art. 10**  
**Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili – e dei rifiuti assimilati di cui all'art. 5**

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui all'art. 5 del presente Regolamento, nonché quelli assimilati derivanti dalle attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera g) possono essere smaltiti nei seguenti termini:
  - mediante immissione nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati compatibili con la capienza del cassonetto stesso e i residui di potatura risultino di pezzatura adeguata, in attesa dell'attivazione di apposita raccolta differenziata.
2. I quantitativi conferibili nei cassonetti non devono in alcun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in particolare i residui di potatura e sfalcio di giardini non devono essere conferiti nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

**Art. 11**  
**Rifiuti cimiteriali**

1. Il Comune effettua la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione in conformità a quanto previsto all'art.12 del D. M. 26.06.2000 n.219.

**Art. 12**  
**Collocazione dei contenitori per R.S.U. ed allestimento delle relative piazzole**

1. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere collocati, di norma, in area pubblica a una distanza di norma non superiore a 200 metri dalle utenze servite, a cura del Gestore del servizio in accordo con la competente autorità comunale. La distanza si misura seguendo il percorso più breve dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

2. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

3. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare per iscritto al Comune motivata richiesta in tal senso.

4. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards proposti dal Comune in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

5. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comune, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

### **Art.13**

#### **Divieto di accesso alla proprietà privata**

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere alle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo ed esclusivamente nell'interesse del servizio pubblico, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione, revocabile in qualsiasi momento, deve essere richiesta al Comune con domanda scritta e potrà essere rilasciata solo nel caso in cui la raccolta non pregiudichi il normale servizio e sempreché siano eseguiti i lavori eventualmente prescritti.

### **Art. 14**

#### **Area sottoposta a servizio di raccolta dei rifiuti**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato dal Gestore del servizio entro il perimetro individuato nella planimetria allegata al Contratto per il servizio stesso o in esso richiamata.

2. Parimenti la frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono stabilite nel contratto di affidamento del servizio al Gestore.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati all'esterno dell'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di raccolta, provvedendo al conferimento dei rifiuti nei contenitori vicini.

### **Art. 15**

#### **Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi**

1. Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso agli insediamenti sparsi riportati in apposito elenco redatto ed aggiornato a cura dell'Ufficio Tributi del Comune.

### **Art. 16**

#### **Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori**

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, a qualunque uso adibiti sono stabilite nel contratto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

### **Art. 17**

#### **Trasporto rifiuti**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie e secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

### **Art. 18**

#### **Smaltimento finale**

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del Gestore del servizio mediante trasporto presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla Autorità competente.



## **CAPO III**

### **Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni**

#### **Art 19**

##### **Modalità di svolgimento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto**

1. I servizi di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti urbani esterni viene svolto dal Comune e/o dal Gestore del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro individuato nella planimetria allegata al Contratto per il servizio o in esso richiamata.
2. E' a carico del servizio di raccolta il trasporto e smaltimento dei rifiuti depositati sulle strade pubbliche e loro scarpate, sulle rive dei torrenti e simili, mentre su scarpate ferroviarie, autostradali, stradali private e' a carico dei titolari del rispettivo bene o dell'eventuale concessionario.
3. Il servizio di spazzamento è effettuato dal Comune in economia diretta, salvo diversa deliberazione della Giunta comunale. Le frequenze e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto di cui all'art. 2 del presente regolamento.

#### **Art. 20**

##### **Criteri per la definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento**

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali può essere effettuato il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
  - le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi della Legge 126/1958, e le nuove strade comunali;
  - le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della Legge 126/1958;
  - le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
  - le strade e i porticati privati comunque soggetti ad uso pubblico, purché aperti permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; le strade dovranno essere dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
  - aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, ecc..
  - aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 21**

##### **Organizzazione del servizio di spazzamento**

1. Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dal Comune tenuto conto comunque delle necessità dell'utenza, delle tecnologie, del personale e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali contenuti nel D.Lgs. 22/97.

**Art. 22**  
**Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti**

1. Salvo diversa indicazione, sono di competenza del Servizio di manutenzione del Comune:
  - pulizia periodica delle fontane, fontanelle, porticati, monumenti pubblici;
  - diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
  - espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
  - defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

**Art. 23**  
**Contentori porta rifiuti**

1. Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.
2. E' fatto obbligo al Gestore del servizio di provvedere al periodico svuotamento e pulizia di tali contenitori, compresi quelli installati a scopo pubblicitario e debitamente autorizzati dal Comune.
3. E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

**Art. 24**  
**Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici**

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità, che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o, se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

**Art. 25**  
**Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private**

1. Le aree coperte o scoperte e i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico (es.: cortili e giardini interni), recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso magazzino, deposito ecc, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti o comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare il decoro ambientale.
3. L'accesso da aree private a strade comunali dovrà essere adeguatamente conformato e mantenuto in ordine, in maniera tale da evitare nel modo più assoluto il riporto di materiale vario dalle aree private alle strade comunali.

4. Il Comune può diffidare o ordinare la pulizia di quanto sopramenzionato e all'occorrenza applicare apposita sanzione.

**Art. 26**  
**Pulizia delle aree private**

1. I proprietari o i locatori conduttori di aree situate in prossimità e/o nel centro abitato sono tenuti a provvedere al taglio periodico della vegetazione infestante e al relativo smaltimento; gli stessi sono soggetti a sanzione amministrativa in caso di mancata ottemperanza.

**Art. 27**  
**Pulizia dei mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo sia proveniente dalla propria attività o conseguente alla attività stessa, smaltendo i rifiuti prodotti con i mezzi e le modalità previsti dal Gestore del servizio.

**Art. 28**  
**Aree occupate o adiacenti esercizi pubblici**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

2. E' altresì a carico del gestore dell'esercizio pubblico la pulizia del tratto di marciapiede situato di fronte all'esercizio stesso.

3. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

4. All'orario di chiusura le aree occupate vanno perfettamente ripulite.

**Art. 29**  
**Carico e scarico di merci e materiali e vendita di merce in forma ambulante**

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporti di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

2. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

**Art. 30**  
**Asporto di scarichi abusivi**

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste ai sensi della normativa vigente in materia e del presente regolamento.
2. In caso di inottemperanza il Comune adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

**Art.31**  
**Pulizia marciapiedi antistanti negozi, pubblici esercizi, botteghe artigiane**

1. E' fatto obbligo ai gestori di negozi , pubblici esercizi, botteghe artigiane di mantenere pulito il tratto di marciapiede antistante il proprio locale.

**Art. 32**  
**Rifiuti da attività edilizie**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, oltre a dichiarare, in fase di D.I.A., richiesta di autorizzazione o premesso di costruire , dove verrà smaltito il materiale proveniente dai lavori suddetti, e' tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non dovrà abbandonarvi residui di alcun genere.

**Art. 33**  
**Aree di sosta per circhi o spettacoli viaggianti**

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei circhi o spettacoli viaggianti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento e coloro che occupano tali aree sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento o quelle eventualmente specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

## **CAPO IV**

### **Norme relative alla raccolta differenziata**

#### **Art. 34**

##### **Principi generali**

1. Il Comune attua la raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti nel rispetto della normativa vigente e in conformità a quanto disposto dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA), affidandone la gestione a ditte autorizzate.
2. Il Comune oltre a potenziare la raccolta differenziata già in atto (vetro, carta, cartone, plastica, pile, medicinali, lattine), potrà istituire forme di raccolta differenziata per i rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia, stabilendo le relative modalità anche sulla base di modifiche ed integrazioni delle normative nazionali e regionali.
3. Il Comune intende attivare un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati di cui all'art.10, specie quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di fare avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico.
4. Il Comune intende altresì attivare un servizio di raccolta differenziata di tutte le frazioni organiche anche domestiche mediante composter.

#### **Art. 35**

##### **Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero**

1. Le lattine e i contenitori di plastica devono essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio.
2. Le pile e le batterie devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita che sono tenuti a ritirarle, oppure immesse negli appositi contenitori installati in diversi punti del territorio comunale, restando a carico del Gestore del servizio di raccolta rifiuti la periodica raccolta e lo smaltimento definitivo, secondo le modalità meglio definite nel Contratto di affidamento del servizio.
3. I farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori. Per ridurre il volume dei farmaci si dovrà aver cura di immetterli nei contenitori privi di scatola e foglietto illustrativo. Detta norma non è valida se i farmaci sono contenuti in recipienti di vetro.
4. I contenitori dei prodotti tossici e/o infiammabili non possono essere conferiti nei cassonetti per R.S.U. Sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati da simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo arancio (es. vernici, diluenti, antiparassitari, collanti).
5. I contenitori di farmaci e di prodotti tossici e/o infiammabili, di cui si sia avuta integrale utilizzazione, possono invece essere conferiti nei cassonetti per R.S.U. se non conservano traccia avvertibile del contenuto e siano riferibili nella quantità a normale uso domestico.

6. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e di locali (es. candeggina, a alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio e schiacciamento del contenitore.

### **Art. 36**

#### **Finalità della raccolta differenziata**

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

### **Art. 37**

#### **Informazioni agli utenti**

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento del servizio di raccolta differenziata, il Gestore del servizio informa l'utenza sulle finalità e modalità del servizio stesso, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità del conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine, o simili. Inoltre dovrà essere indicato come e dove dovranno essere depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

### **Art. 38**

#### **Requisiti per l'attuazione del servizio**

1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

**Art. 39**  
**Localizzazione dei siti e dei contenitori**

1. Sono stabiliti dal Comune, di intesa con il Gestore del servizio, la localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti o dei contenitori.

**Art. 40**  
**Tipologia dei contenitori**

1. Spetta al Comune, di intesa con il Gestore del servizio, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

3. La collocazione dei contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata e' sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti per i cassonetti destinati agli ordinari R.S.U.

**Art. 41**  
**Raccolta differenziata di altre frazioni recuperabili**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilati agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, di cui alla Legge 475/88, o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscano l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.

2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore ai centri di conferimento per la raccolta differenziata, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.

3. I contenitori utilizzati per l'ammasso e il conferimento di cui al secondo comma, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

## **CAPO V**

### **Divieti – Controlli – Sanzioni**

#### **Art. 42**

##### **Divieti**

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate.
3. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
4. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.
5. E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non sono stati precedentemente sminuzzati.
6. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
7. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
8. E' vietato inserire nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e assimilati:
  - a) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
  - b) rifiuti urbani pericolosi;
  - c) rifiuti urbani e speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali.
9. E' vietato l'uso di cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
10. E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o cassonetti, fatto salvo quanto riportato in merito ai rifiuti ingombranti.
11. E' vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica che privata; fanno eccezione particolari tipi di rifiuti dell'attività agricola (residui di potatura) i quali potranno essere bruciati seguendo le norme previste in materia non causando fastidio o molestia al vicinato.
12. E' vietato l'abbandono di rifiuti derivanti da attività edilizia di manutenzione, demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.



13. E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22/97.

14. E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilabili ai rifiuti urbani.

15. E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, borse di plastica e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

### **Art. 43 Controlli**

1. Le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 20 D.Lg 22/97.

2. Rimangono valide le competenze della Vigilanza Urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

### **Art. 44 Sanzioni Amministrative**

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, per violazioni al presente regolamento si applica il vigente Regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Approvato con DCC n. 17 del 30 settembre 2003

## **CAPO VI**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 45**

#### **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 22/97, nonché quanto previsto dal regolamento comunale di polizia urbana<sup>3</sup> e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. Il Comune preso atto, ai sensi dell'art.23 del D. Legisl.22/97, che l' ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani è la Provincia rispetterà le indicazioni fornite dalla Provincia nel piano di gestione dei rifiuti, adeguando e integrando in tale senso il presente regolamento.

#### **Art. 46**

#### **Efficacia del presente regolamento**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione eseguita ad intervenuta esecutività della Delibera di approvazione.
2. Da tale data si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti la materia od in contrasto con le norme del presente regolamento ed in particolare il "Regolamento comunale del Servizio di Nettezza Urbana" approvato con DCC n. 26 del 29/9/1995 e sue successive modifiche ed integrazioni.

---

<sup>3</sup> Approvato con DCC n. 30 del 12 luglio 2005

**Allegato n. 1 al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con DCC n. 41 del 3 ottobre 2005**

Rifiuti speciali non pericolosi indicati al pto 1.1.1 lett. A) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84 , richiamato dall'art. 5 del Regolamento.

**Deliberazione Comitato nazionale dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti 27-07-1984 Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti (estratto)**

<<1.1.1.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, se rispettano le seguenti condizioni:

a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, di cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica. >>

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Applicazione
- Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 3 Attività di competenza del Comune
- Art. 4 Rifiuti Urbani
- Art. 5 Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani
- Art. 6 Rifiuti speciali non assimilati agli urbani
- Art. 7 Associazioni di volontariato

### **CAPO II**

#### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

- Art. 8 Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 9 Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti
- Art.10 Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili e dei rifiuti assimilati di cui all'art. 5
- Art.11 Rifiuti cimiteriali
- Art.12 Collocazione dei contenitori per R.S.U. ed allestimento delle relative piazzole
- Art 13 Divieto di accesso alla proprietà privata
- Art.14 Area sottoposta a servizio di raccolta dei rifiuti
- Art.15 Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi
- Art.16 Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori
- Art.17 Trasporto rifiuti
- Art.18 Smaltimento finale

### **CAPO III**

#### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

- Art19 Modalità di svolgimento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto
- Art.20 Criteri per la definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento
- Art.21 Organizzazione del servizio di spazzamento
- Art.22 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti
- Art.23 Contenitori porta rifiuti
- Art.24 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
- Art.25 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art.26 Pulizia delle aree private
- Art.27 Pulizia dei mercati
- Art.28 Aree occupate o adiacenti esercizi pubblici
- Art.29 Carico e scarico di merci e materiali e vendita di merce in forma ambulante
- Art.30 Asporto di scarichi abusivi
- Art.31 Pulizia marciapiedi antistanti negozi, pubblici esercizi, botteghe artigiane
- Art.32 Rifiuti da attività edilizie
- Art.33 Aree di sosta per circhi o spettacoli viaggianti

## **CAPO IV**

### **NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Art.34 Principi generali

Art.35 Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero

Art.36 Finalità della raccolta differenziata

Art.37 Informazioni agli utenti

Art.38 Requisiti per l'attuazione del servizio

Art.39 Localizzazione dei siti e dei contenitori

Art.40 Tipologia dei contenitori

Art.41 Raccolta differenziata di altre frazioni recuperabili

## **CAPO V**

### **DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI**

Art.42 Divieti

Art.43 Controlli

Art.44 Sanzioni amministrative

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.45 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art.46 Efficacia del presente regolamento.

## **ALLEGATO 1**

Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84 , pto 1.1.1 lett. A)